



CONVENZIONE DI GESTIONE

per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e la Società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di marzo, in Cremona,

TRA

l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (di seguito anche "EGATO"), rappresentato ai sensi del proprio Statuto dal Sig. Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il 21.09.1983, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito, domiciliato per la carica in Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 28,

Ε

Padania Acque S.p.A. (di seguito "Gestore"), rappresentata ai sensi del proprio Statuto dal Sig. Cristian Chizzoli nato a Crema (CR) il 29.09.1973, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Cremona – Via Macello, n. 14,

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 149-bis del D.lgs. 152/2006, "Affidamento del servizio", pone in capo all'Ente di Governo dell'Ambito il compito di deliberare la forma di gestione e di affidare il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione;
- l'art 151, comma 1, del D.lgs. 152/2006 "Rapporti tra Ente di Governo dell'Ambito e Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato" dispone che "Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico...";
- gli articoli 47 e 48 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i. individuano quale Ambito Territoriale Ottimale il territorio provinciale e la Provincia di Cremona quale Ente di Governo dell'Ambito, disponendo che le connesse funzioni siano svolte da un'Azienda Speciale allo scopo istituita, denominata "Ufficio d'Ambito";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", Autorità Nazionale che, dal 1 gennaio 2018, avendo acquisito competenza anche in materia di rifiuti, ha assunto la denominazione di "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (ARERA);
- la Provincia di Cremona, con Deliberazione Consiliare n. 40, assunta in data 21 marzo 2011, ha deliberato di costituire, a tempo indeterminato, a far tempo dall'1.4.2011, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona", per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
- con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 8 agosto 2104 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale cremonese alla Società Padania Acque Gestione S.p.A.;
- in data 10 ottobre 2014 è stato sottoscritto il "Contratto di Servizio per regolare i rapporti fra l'Ufficio d'Ambito e la Società Padania Acque Gestione S.p.A., affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato";

- con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 25 del 9 dicembre 2015 è stato volturato il Contratto di Servizio a favore di Padania Acque S.p.A., a seguito dell'operazione societaria di fusione per incorporazione fra Padania Acque Gestione S.p.A. e Padania Acque S.p.A.;
- in data 31 marzo 2017 è stato sottoscritto, in recepimento delle intervenute disposizioni dell'Autorità Nazionale, un nuovo documento contrattuale emendato ed integrato, sia in riferimento al testo sia per quanto riguarda gli allegati, denominato "Convenzione di Gestione per regolare i rapporti fra l'Ufficio d'Ambito e la Società Padania Acque S.p.A., affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato";
- in ottemperanza ad ulteriori disposizioni dell'Autorità Nazionale e sulla base di quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2017, è stato predisposto ed assentito dai diversi livelli istituzionali competenti, un adeguamento dei contenuti dell'Atto Convenzionale, pervenendo al documento sottoscritto in data 22 marzo 2021;
- facendo seguito alle disposizioni ministeriali emanate nell'ambito delle condizionalità per l'erogazione dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del progetto Next Generation EU, è stato predisposto ed assentito dai diversi livelli istituzionali competenti un ulteriore adeguamento della Convenzione, con particolare riferimento all'allegazione alla stessa degli atti riguardanti la realizzazione dell'intervento finanziato a valere sui fondi PNRR M2C1 I1.1, pervenendo al documento di seguito allegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto contenuto e disposto nel seguente articolato, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Ente affidante e il Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato.

Per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona Il Presidente (Stefano Belli Franzini)

f.to Stefano Belli Franzini

Per Padania Acque S.p.A. Il Presidente (Cristian Chizzoli)

f.to Cristian Chizzoli

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Oggetto
- Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio
- Articolo 4 Perimetro delle attività affidate
- Articolo 5 Perimetro di esercizio del Servizio
- Articolo 6 Altre attività non regolate dalla presente Convenzione
- Articolo 7 Durata della Convenzione
- Articolo 8 Beni strumentali all'erogazione del Servizio
- Articolo 9 Alienazione, eliminazione, dismissione di beni
- Articolo 10 Regolamento di utenza
- Articolo 11 Carta dei Servizi

Titolo II

PIANO D'AMBITO E TARIFFA

- Articolo 12 Contenuto del Piano d'Ambito
- Articolo 13 Aggiornamento del Piano d'Ambito
- Articolo 14 Varianti al Programma degli Interventi
- Articolo 15 Finanziamento del Piano d'Ambito
- Articolo 16 Obiettivi strutturali e relativi indicatori
- Articolo 17 Obiettivi di qualità e relativi indicatori
- Articolo 18 Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano d'Ambito
- Articolo 19 Dichiarazioni del Gestore
- Articolo 20 Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito
- Articolo 21 Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito
- Articolo 22 Delega dei poteri espropriativi
- Articolo 23 Tariffa
- Articolo 24 Variazioni tariffarie

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- Articolo 25 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
- Articolo 26 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
- Articolo 27 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
- Articolo 28 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
- Articolo 29 Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria

Titolo IV

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 30 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

Articolo 31 - Oneri pregressi

Articolo 32 - Clausola risolutiva

Articolo 33 - Intimazione ad adempiere

Articolo 34 - Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori

Articolo 35 - Cessione dei crediti

Titolo V

OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 36 - Obblighi dell'EGATO

Articolo 37 - Obblighi e responsabilità del Gestore

Articolo 38 - Rapporti tra grossista, EGATO e Gestore

Articolo 39 - Divieto di cessione e di sub-concessione

Titolo VI

PENALI, SANZIONI E PREMIALITA'

Articolo 40 - Penali

Articolo 41 - Sanzioni

Articolo 42 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Garanzie

Articolo 44 - Assicurazioni

Articolo 45 - Forza Maggiore

Articolo 46 - Risoluzione delle controversie

Articolo 47 - Imposte, tasse, canoni

Articolo 48 - Spese contrattuali

Articolo 49 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 50 - Allegati

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
 - Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
 - Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
 - Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII. In particolare:
 - lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato e, precisamente, la realizzazione delle suddette infrastrutture per conto di un altro soggetto che le ha iscritte a patrimonio;
 - lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e il rilascio del parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
 - la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto, nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del D.lgs. 152/2016;
 - Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano:
 - a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture, qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
 - b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile, anche tramite l'installazione di fontanelle;
 - c) il recupero di energia elettrica e termica e di materie prime, mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di

- energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali), al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa, in modo particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.
- Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del D.L. n. 133/14, convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
- Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato: consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
- Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- Caditoie stradali: elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche (o di lavaggio delle strade) che scorrono in superficie e a convogliarle nella rete fognaria.
- Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
- Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- Convenzione di gestione (Convenzione): è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il Gestore del SII;
- Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;
- Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include, inoltre, l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- Ente di governo dell'ambito (EGATO): è il Soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del D.lgs. 152/06: ai fini del presente documento, l'Ente di governo dell'Ambito coincide con l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona" (Ufficio d'Ambito);

- Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
- Finanziatori: sono gli Istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano a breve e/o medio-lungo termine, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGATO e previa verifica da parte di quest'ultimo;
- Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- Fognatura bianca (o Rete bianca): è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, incluse le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; comprende anche le reti di raccolta, i manufatti di laminazione e le stazioni di sollevamento.
- Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse;
 - fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
 - esplosioni, radiazioni o contaminazioni;
 - factum principis;
 - riduzione totale o parziale dell'energia elettrica di durata e/o estensione territoriale significativa;
 - scioperi e/o serrate indetti senza il preavviso previsto dalla legge;
 - carenza o indisponibilità delle risorse idriche di durata e/o estensione territoriale significativa;
 - atti di autorità pubblica;
 - eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente;
 - mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;
- Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGATO).
- Gestore: è il soggetto che gestisce il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- Opere strategiche: sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere, la cui realizzazione che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali, anche in ragione della relativa complessità tecnica è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere

ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni.

- Osservatorio regionale risorse e servizi: l'Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
- Piano d'Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 152/06, costituito da: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale ed organizzativo, piano economico finanziario;
- Piano economico finanziario (PEF): a norma dell'art. 149, c. 4, del D.lgs. 152/06, è il documento approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- Piano tariffario: è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;
- Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- Programma degli interventi (PdI): a norma dell'art. 149, c. 3, del D.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- Regolamento di Utenza: il documento allegato sub "d" alla presente Convezione, in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche nel rispetto delle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso;
- Regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla Deliberazione ARERA n. 917/2017: si applica dal 1° gennaio 2018 e si fonda su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie: a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi; b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali. Per ciascuno dei macro-indicatori di cui alla precedente lettera b), gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate. Il fabbisogno di investimenti relativo alle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente è ricompreso nel programma degli interventi (PdI), aggiornato dall'Ente di governo dell'ambito;

- Servizio Idrico Integrato (SII) o Servizio: è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. Include anche:
 - la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali, così come meglio precisato e normato nel Regolamento di Utenza, allegato alla presente Convenzione e con la precisazione che, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
 - lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche:
 - il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- Utente: è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
- Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste da atti e provvedimenti, di tempo in tempo vigenti, assunti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA)

Articolo 2 Oggetto

- 2.1 Le Parti, con la presente Convenzione, si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing, in adempimento alle deliberazioni dell'EGATO n. 12 del 08.08.2014, così come aggiornata con deliberazione dell'EGATO n. 25 del 09.12.2015 allegato sub "b" alla presente Convenzione, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e n. 12 del 27.05.2016 allegato sub "a"- nelle quali sono riportati, rispettivamente, l'individuazione del Gestore Unico ed i motivi della scelta della forma di gestione.
- 3.2 Il Gestore, preso atto della costante evoluzione normativa in ordine agli affidamenti cd. "in house providing", s'impegna all'avvio tempestivo di procedure e atti che consentano il mantenimento dei requisiti per l'affidamento diretto del SII. Tali adeguamenti dovranno essere posti in essere nei termini previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGATO è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito, in riferimento alle "Definizioni" di cui al precedente Art. 1), dal Servizio Idrico Integrato, con la seguente precisazione:
 - Fognatura bianca relativamente alle nuove realizzazioni previste in Piano d'Ambito, alla pulizia delle caditoie stradali sulle reti bianche e miste esistenti ed alla gestione dei sistemi di allontanamento delle acque di pioggia dai sottopassi stradali, di cui all'allegato sub "h", che:
 - siano dotati di sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento;
 - tali sistemi di raccolta e allontanamento siano ascrivibili alle definizioni di cui alle lettere: i) acque reflue urbane; dd) rete fognaria; ee) fognatura separata di cui all'articolo 74 del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006);
 - o abbiano pertanto caratteristiche di demanialità e siano all'interno di un agglomerato.
- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 27.

Articolo 5

Perimetro di esercizio del Servizio

- 5.1 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei 113 Comuni della Provincia di Cremona.
- 5.2 Il perimetro di esercizio del Servizio è riportato cartograficamente nell'allegato sub "c" alla presente Convenzione, "Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore".
- 5.3 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO, a seguito di interventi normativi regionali, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione. L'EGATO avrà

- facoltà, nei limiti ed in conformità alla vigente normativa, di escludere dall'oggetto della presente Convenzione parti di territorio oppure di includerne di nuove, purché contigue.
- 5.4 In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente paragrafo 5.2, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito e al piano economico e finanziario vigenti, ai sensi del successivo Articolo 13 ("Aggiornamento del Piano d'Ambito") e nel rispetto del principio normativo dell'equilibrio della gestione.
- 5.5 L'EGATO ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO non operano altri gestori conformi.
- 5.6 L'EGATO ed il Gestore prendono atto che:
 - a) il capoluogo di Casteldidone (CR) è collettato al depuratore di Rivarolo Mantovano (MN);
 - b) il capoluogo di Sabbioneta (MN) è collettato al depuratore di Casalmaggiore (CR);
 - c) la frazione Cividale Mantovano, del Comune di Rivarolo Mantovano (MN), è collettata al depuratore di Spineda (CR);
 - d) la frazione di Roncadello del Comune di Casalmaggiore (CR) è in parte collettata al depuratore di Viadana (MN).

Altre attività non regolate dalla presente Convenzione

- 6.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'EGATO o su sua stessa istanza, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa.
- 6.2 Le Parti, attraverso apposito e specifico atto convenzionale, provvedono a concordare preventivamente le modalità, le tempistiche ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 6.1.
- 6.3 Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 6.4, e nel rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore previo ottenimento delle dovute autorizzazioni di legge può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione oggetto della presente Convenzione, né l'equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
- 6.4 Qualora il Gestore, intenda svolgere attività che esulino dal Servizio oggetto della presente Convenzione, ma che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio dovrà darne preventivamente comunicazione all'EGATO, affinché lo stesso possa esprimere in via formale le valutazioni di competenza in relazione al rispetto della normativa di tempo in tempo vigente sugli affidamenti in house, alla conformità alla regolazione di settore, ed in relazione alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture demaniali che la norma pone sotto la tutela dell' EGATO.
- 6.5 Le Parti si danno atto e riconoscono che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, presso gli immobili adibiti a pensile a servizio dell'acquedotto risultano allocati impianti di telecomunicazione riconducibili a diversi operatori del settore. Le suddette locazioni, le quali non comportano un cambio di destinazione d'uso degli immobili strumentali al servizio idrico; non pregiudicano la gestione oggetto della presente Convenzione; non costituiscono pregiudizio ai fini dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore; non determinano maggiori costi per gli utenti, si intendono autorizzate ora per allora anche con riferimento a nuove eventuali richieste di locazione dei suddetti beni strumentali al servizio idrico integrato, in

considerazione anche delle finalità parimenti pubbliche del servizio di telecomunicazione a vantaggio degli utenti.

Articolo 7 Durata della Convenzione

- 7.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario di cui al successivo Articolo 12, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30, decorrenti dal 1° gennaio 2014.
- 7.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio vigente e, comunque, nei limiti previsti dalle norme, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
- 7.3 Nei casi di cui al comma 7.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGATO, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGATO decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione, unitamente agli atti convenzionali aggiornati.
- 7.4 L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente elaborato convenzionale, col contestuale superamento del testo previgente, è stabilità a partire dal giorno della formale sottoscrizione del presente documento da parte dei Soggetti firmatari.

Articolo 8

Beni strumentali all'erogazione del Servizio

- 8.1 I beni strumentali all'erogazione del Servizio sono rappresentati dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, costituenti cespiti strumentali del servizio medesimo, i quali possono essere:
 - a) di proprietà del Gestore, se si tratta di infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore, al quale è pertanto riconosciuta, in termini di legge, la proprietà. Le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
 - b) affidati in concessione al Gestore, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti strumentali alla corretta gestione del Servizio.
- 8.2 Il Gestore, che in sede di affidamento del Servizio ha accettato di prendere in carico i beni descritti nell'inventario provvisorio a suo tempo predisposto ed allegato al primo Contratto di Servizio sottoscritto nell'anno 2014, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovavano al momento della consegna, si impegna ad acquisire o rilevare ed archiviare in uno specifico database dedicato le informazioni relative allo stato di consistenza delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio, nonché lo stato di fatto e di diritto, distinguendo i beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, con l'indicazione dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, residuo ed eventualmente effettivo delle infrastrutture di cui al presente paragrafo. Il suddetto database dedicato costituisce, ai sensi del successivo art. 12 "Contenuto del Piano d'Ambito" la

- "Ricognizione delle infrastrutture" che, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 152/2006, è uno degli "atti" che formano il Piano d'Ambito.
- 8.3 I costi per l'effettuazione dei necessari studi e rilievi sono riconosciuti in tariffa.
- 8.4 Le Parti si impegnano a adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in esito alla valutazione delle informazioni raccolte nel database dedicato, secondo quanto precisato al successivo Articolo 13 ("Aggiornamento del Piano d'Ambito"). Tali modifiche non potranno in ogni caso avere efficacia retroattiva. L'EGATO consegnerà al Gestore tutti i progetti ed i documenti in proprio possesso. L'EGATO si adopererà affinché siano consegnati al Gestore tutti i progetti ed i documenti relativi ai beni in possesso dei soggetti proprietari o precedenti gestori degli stessi. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti anche in un sistema informativo georeferenziato, conforme alla disciplina nazionale e regionale vigente.
- 8.5 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio, nonché quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, lo stesso è tenuto a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel pieno rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi.
- 8.6 Ai sensi dell'articolo 157 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore solo a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della gestione di tali beni, secondo quanto precisato al successivo Articolo 13 ("Aggiornamento del Piano d'Ambito").
- 8.7 Il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, si impegna a trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi e, per conoscenza, all'EGATO, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane. Tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.

Alienazione, eliminazione, dismissione di beni

- 9.1 Qualora taluni beni o attrezzature risultassero obsoleti e/o usurati e/o, comunque, inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore è legittimato in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito a procedere nei termini che seguono:
 - a) laddove trattasi di beni di sua proprietà, potrà alienarli e/o eliminarli. In particolare, qualora trattasi di beni versanti in condizioni di scarsa sicurezza, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, potrà programmarne anche la demolizione;

- b) laddove trattasi di opere ed infrastrutture ricevute in concessione da parte delle pubbliche amministrazioni e/o altre Istituzioni o Enti, potrà previa comunicazione al proprietario procedere nei termini di loro dismissione e restituzione, nello stato di fatto in cui si trovano. A seguito della suddetta comunicazione, gli immobili/infrastrutture dismessi torneranno a pieno titolo nella sfera di competenza e responsabilità del proprietario, al quale ultimo è, pertanto, rimessa ogni determinazione rispetto all'uso/destinazione del bene restituito in quanto non più strumentale al servizio idrico.
- 9.2 Nel caso di cui al precedente punto b, ove necessario, il Gestore effettuerà, prima della riconsegna al Proprietario, le operazioni di svuotamento, pulizia, smaltimento di fanghi e liquami residuati a seguito dell'utilizzo dell'opera o infrastruttura prima della dismissione. Tuttavia, qualora l'opera o l'infrastruttura dismessa possa costituire un immediato, evidente e comprovato rischio per la pubblica incolumità, il Gestore potrà prevedere un intervento di messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, concordando con il proprietario dello stesso bene modi ed entità della compartecipazione ai conseguenti costi o investimenti. In tale ultima circostanza, i costi oggetto della compartecipazione a carico del Gestore sono ammessi in tariffa, previa presentazione di specifica istanza all'ATO.
- 9.3 Il Gestore, successivamente all'eliminazione dei beni, effettuerà, se del caso, l'aggiornamento del database di cui al precedente Articolo 8 ("Beni strumentali all'erogazione del Servizio") e invierà un'idonea comunicazione all'EGATO relativamente alla dismissione dei beni immobili ricompresi nelle seguenti categorie: Reti; Pozzi; Cabine e Opere Edili; Vasche e Serbatoi pensili di stoccaggio; Impianti di sollevamento, regolazione e pompaggio; Impianti di potabilizzazione e di depurazione acque reflue; Fabbricati industriali.

Articolo 10 Regolamento di utenza

- 10.1 Il rapporto tra il Gestore e gli Utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza approvato dall'EGATO ed allegato alla presente Convezione sub "d", laddove sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche nel rispetto delle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta.
- 10.2 Il Regolamento è periodicamente verificato e, laddove necessario, aggiornato in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle subentrate disposizioni normative ed alle determinazioni dell'Autorità Nazionale.
- 10.3 Il Regolamento è reso disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore, nonché in formato cartaceo presso gli sportelli dello stesso.

Articolo 11 Carta dei Servizi

- 11.1 La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei Servizi, allegata alla presente Convezione sub "e", predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
- 11.2 In particolare, come stabilito dalla regolazione nazionale, il Gestore in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente, imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento nei confronti degli utenti interessati dal disservizio di un rimborso automatico forfetario. Gli indicatori interessati, l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta dei Servizi.

- 11.3 Il Programma degli interventi contiene le opere necessarie a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi.
- 11.4 In occasione della revisione periodica del Piano d'Ambito di cui al successivo dell'Articolo 13 ("Aggiornamento del Piano d'Ambito"), la Carta dei Servizi viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l'EGATO e il Gestore. Il Gestore, nell'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'Utenza, provvede a conformare il servizio ad eventuali provvedimenti normativi modificativi degli standard qualitativi o delle modalità di erogazione del Servizio, ancorché non tempestivamente recepiti in sede di revisione. Le modifiche della Carta dei Servizi che possono avere riflessi sulle tariffe, qualora non previste dalla Regolazione Nazionale devono essere concordate in sede di revisione del Piano d'Ambito.
- 11.5 La Carta dei Servizi contiene anche riferimenti alle modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni del servizio.
- 11.6 Il Gestore provvede ad assicurare la massima diffusione della Carta dei Servizi agli utenti, anche mettendola a disposizione in formato digitale sul proprio sito Internet, provvedendo altresì all'adempimento degli obblighi di comunicazione periodica degli standard minimi di cui ai provvedimenti regolatori dell'Autorità.
- 11.7 Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta dei Servizi al Garante ed all'Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'EGATO le modifiche della Carta dei Servizi volte a recepire tali osservazioni.

Titolo II PIANO D'AMBITO E TARIFFA

Articolo 12
Contenuto del Piano d'Ambito

- 12.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione, sub "f", di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del D.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) la Ricognizione delle infrastrutture, la quale, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate ed i relativi tempi di realizzazione. Il Piano delle Opere Strategiche (POS) è parte integrante e sostanziale del PdI: in esso sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche.
 - c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA prevede, con cadenza annuale e per tutto il

periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

- 12.2 L'EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
- 12.3 L'EGATO assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 13 Aggiornamento del Piano d'Ambito

- 13.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGATO all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque, nei termini previsti dall'ARERA adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
 - a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziandole nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario che, sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA, esprime con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.
- 13.2 L'EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 13.3 L'EGATO assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 13.4 Anche al di fuori dei termini previsti dall'ARERA di cui al precedente paragrafo 13.1, il Piano d'Ambito vigente può, comunque, subire modifiche a seguito:

- a) dell'adozione di varianti per cause oggettive (nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici; oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto; oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti), o eventi non prevedibili al momento dell'aggiornamento di cui al paragrafo 13.1, come regolamentate del successivo Articolo 14 ("Varianti al Programma degli Interventi");
- b) dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo Articolo 24 ("Variazioni tariffarie");
- c) della revisione del perimetro delle attività affidate ai sensi del precedente Articolo 4 ("Perimetro delle attività affidate") e della revisione del perimetro di esercizio del Servizio ai sensi del precedente Articolo 5 ("Perimetro di esercizio del Servizio");
- d) dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi del successivo Articolo 27 ("Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario");
- e) dell'acquisizione di nuove ed ulteriori informazioni circa l'esistenza e lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII gestite;
- f) dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente Articolo 8 ("Beni strumentali all'erogazione del Servizio");
- g) di straordinari interventi regolatori da parte dell'Autorità.
- 13.5 Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d'Ambito vengono determinate in conformità alla normativa e alla regolazione nazionale vigente ed hanno la decorrenza prevista da tale normativa o, in sua assenza, da apposite disposizioni dell'EGATO o dell'ARERA.
- 13.6 Il Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente è vincolante per il Gestore.

Varianti al Programma degli Interventi

- 14.1 Nei casi di cui al precedente Articolo 13, paragrafo 13.4, lett. a), l'EGATO comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al Programma degli interventi nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la realizzazione. L'EGATO concorda, altresì, con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
- 14.2 Il Gestore, a sua volta, può presentare all'EGATO domanda di variante al Programma degli interventi, motivandola con evidenze in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni impreviste che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti, anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve indicare le modifiche al Programma degli interventi, le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la loro realizzazione. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal gestore derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall'EGATO.
- 14.3 Le varianti proposte dal Gestore, non motivate da obblighi normativi, si intendono come varianti soggette ad un'istruttoria ai fini dell'accoglimento. Su tali varianti l'EGATO è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi, e per una sola volta, in caso di richiesta di elementi integrativi di

- giudizio da parte dell'EGATO. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'EGATO equivarrà ad accettazione della proposta.
- 14.4 Nell'applicazione del presente articolo si intendono come varianti soggette ad istruttoria ai fini dell'accoglimento:
 - a) l'inserimento di un nuovo intervento non previsto;
 - b) lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro;
 - c) l'accorpamento di più interventi,
 - d) la variazione dell'anno di pianificazione,
 - e) la variazione dell'obiettivo associato all'intervento,
 - f) l'aumento del costo con differimento di altri interventi.
- 14.5 Non sono assoggettate alla procedura di cui al punto 14.3 le seguenti varianti:
 - a) la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti;
 - b) la diminuzione del costo di un intervento già previsto;
 - c) l'aumento del costo di un intervento già previsto, purché tale variazione non comporti il differimento di altri interventi programmati nella stessa annualità di realizzazione dell'intervento oggetto di modifica dell'importo;
 - d) l'affinamento del titolo.
 - In ogni caso, queste varianti dovranno essere preventivamente comunicate all'EGATO e, con particolare riferimento ai precedenti punti b) e c), adeguatamente giustificate al fine della valutazione della congruità dei nuovi costi con le finalità dell'intervento già previsto.
- 14.6 In caso di disaccordo fra le Parti, si applica la disciplina di cui all'Articolo 46 ("Risoluzione delle controversie").

Finanziamento del Piano d'Ambito

- 15.1 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
 - a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli Articoli 23 ("Tariffa") e 24 ("Variazioni tariffarie");
 - b) l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'EGATO o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto.

Articolo 16

Obiettivi strutturali e relativi indicatori

- 16.1 Le parti si danno atto che nello schema regolatorio adottato all'inizio di ciascun periodo di regolazione (e negli aggiornamenti infra-periodo), in coerenza con le disposizioni della Regolazione Nazionale, sono individuate criticità, indicatori RQTI impattanti e obiettivi per ogni macro-indicatore, nonché obiettivi definiti dalla Regolazione locale correlati a criticità strettamente collegate al contesto territoriale e normativo di riferimento.
- 16.2 Il Gestore è tenuto, nel rispetto dei tempi e dei modi prescritti, ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, attraverso la realizzazione delle opere previste nel Programma degli Interventi.

- 16.3 Il conseguimento degli obiettivi è misurato attraverso la valorizzazione degli indicatori previsti dalle specifiche determinazioni ARERA e, per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti dall'EGATO, attraverso la verifica circa l'eliminazione delle criticità sottostanti e la realizzazione degli interventi allo scopo individuati dal Gestore.
- 16.4 Il meccanismo di incentivazione della qualità tecnica si articola in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance del Gestore, sulla base del sistema di macro-indicatori e di indicatori semplici esplicitati tra gli standard generali di cui alle specifiche Deliberazioni ARERA. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'EGATO è verificato mediante l'attività di monitoraggio e consuntivazione, svolta con periodicità prestabilita su indicazione dei Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale ed agli stessi periodicamente rappresentata.

Obiettivi di qualità e relativi indicatori

- 17.1 Le parti danno atto che gli obiettivi di qualità dei servizi che il Gestore è obbligato a raggiungere e/o mantenere sono quelli indicati, unitamente ai relativi tempi e modi, nelle disposizioni dell'ARERA e recepiti nella Carta dei Servizi allegata alla presente Convenzione, sub "e".
- 17.2 Il meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale si articola in fattori premiali o di penalizzazione attribuiti in ragione delle performance delle gestioni, sulla base del sistema di macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alle Deliberazioni dell'Autorità in materia.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano d'Ambito

- 18.1 In caso di disaccordo fra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria ed al conseguente mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'EGATO ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia, da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.
- 18.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà all'ARERA, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente.
- 18.3 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito della devoluzione della controversia all'Autorità, ciascuna delle Parti, previo preavviso scritto all'altra Parte (copia ai Finanziatori) di almeno 30 giorni di calendario, avrà diritto di recedere dalla presente Convenzione senza penali o oneri di sorta, fermo restando che, in ogni caso di recesso ai sensi del presente paragrafo 18.3, sarà dovuto al Gestore il valore di subentro ai sensi dell'Articolo 30, paragrafo 30.4 che segue.
- 18.4 Tutte le controversie non devolvibili alla competenza dei soggetti di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Cremona.

Articolo 19

Dichiarazione del Gestore

19.1 All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell'EGATO di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi

previsti nel vigente Piano d'Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell'interesse primario della collettività

Articolo 20

Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito

- 20.1 L'EGATO si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione.
- 20.2 Attuare le necessarie attività di coinvolgimento e sensibilizzazione nei confronti dei Comuni dell'Ambito.
- 20.3 L'EGATO si impegna, per quanto di propria competenza, a cooperare con i Finanziatori del Gestore ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui al Piano d'Ambito.

Articolo 21

Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito

- 21.1 Sono in capo al Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, l'onere e l'obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione delle opere e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 21.4, dell'eventuale collaudo in corso d'opera degli interventi di cui al Piano d'Ambito vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli interventi.
- 21.2 Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest'ultimo, in caso di mancanza di professionalità idonee o di adeguate risorse all'interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
- 21.3 Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
- 21.4 Spetta all'EGATO il compito di regolamentare ed esercitare le funzioni in materia di approvazione dei progetti definitivi, ove previsti, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera j bis) della L.R. n. 26/2003 e, ove necessario, anche ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Laddove non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, l'EGATO avrà il compito di approvare quest'ultimo, verificandone la conformità al Piano d'Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso EGATO. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.

Articolo 22

Delega dei poteri espropriativi

- 22.1 L'EGATO, ai sensi dell'art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 48, comma 2, lettera j) della L.R. n. 26/2003 ed in applicazione dell'articolo 158 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., delega al Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui il medesimo EGATO risulta titolare ai sensi di legge.
- 22.2 In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione dell'adozione dell'atto di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
- 22.3 La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'EGATO, o al/i soggetto/i da questa indicato/i.
- 22.4 È in capo al Gestore anche l'onere relativo alla stipula degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
- 22.5 La procedura è descritta in atti regolamentari e/o linee operative di tempo in tempo vigenti.

Articolo 23 *Tariffa*

- 23.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. n. 152/06 nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'ARERA tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di quelli di funzionamento dell'EGATO, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e quello secondo cui «chi inquina paga».
- 23.2 La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 29 ("Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria"), il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa stabilita dal Piano Economico Finanziario e Tariffario di cui all'art. 149, comma 4 del D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l'erogazione del Servizio, salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, secondo quanto stabilito dai documenti dell'ARERA e, per quanto di competenza, dalla regolamentazione approvata dall'EGATO.
- 23.3 L'EGATO predispone la tariffa di base e la sua articolazione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'ARERA e la trasmette a quest'ultima per l'approvazione, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Articolo 24 Variazioni tariffarie

- 24.1 Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell'ARERA, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'ARERA stessa.
- 24.2 Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell'EGATO o dell'ARERA.
- 24.3 Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall'ARERA.

24.4 Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente Convenzione, secondo quanto specificato nel Titolo III "Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario".

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 25

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 25.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.
- 25.2 Le Parti convengono che saranno attivate le procedure previste agli Articoli 26 e 27, affinché venga consentito al Gestore di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti non solo dell'EGATO, ma anche dei soggetti che dovessero finanziare l'esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d'Ambito.

Articolo 26

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 26.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare il rispetto e/o il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGATO istanza di riequilibrio, inviandone contestualmente una copia ai Finanziatori.
- 26.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 26.3 È obbligo del Gestore comunicare, altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 27

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 27.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 27.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
- 27.3 Nel caso di accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza di cui al precedente paragrafo 27.1 lettera d), sono definite condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, puntualmente declinate tramite specifici provvedimenti per le singole fattispecie e con una durata limitata e predefinita.
- 27.4 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 28.1 L'EGATO decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore e inviata in copia ai Finanziatori entro sessanta giorni dalla sua ricezione da parte del Gestore, trasmettendo all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, sentiti i Finanziatori, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGATO sentiti i Finanziatori e previa specifica motivazione sul punto sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 28.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGATO nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza, tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 28.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture, nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Articolo 29

Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria

- 29.1 La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente Articolo 23 ("Tariffa"), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall'Autorità.
- 29.2 I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli Utenti del Servizio Idrico, ricadenti nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Convenzione ma non comprese nel

- perimetro della regolazione tariffaria dell'Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il Gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori), sono riportate in apposito "Listino Prezzi" di cui all'allegato sub "g".
- 29.3 Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l'EGATO ed il Gestore, qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'ARERA.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 30

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 30.1 L'EGATO è obbligato ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 30.2 L'EGATO verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 30.3 L'EGATO dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 30.4 L'EGATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente e sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI dell'ARERA, prevedendone, anche nella necessaria documentazione di gara, l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGATO delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 30.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGATO. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 30.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGATO sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il nuovo Gestore può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice civile.
- 30.7 Ai sensi di quanto statuito dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto, nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGATO, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

- 30.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGATO e stabilito sulla base delle regole dell'ARERA nel rispetto del principio dell'equilibrio economico finanziario, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio di tempo in tempo vigente e, comunque, nei limiti previsti dalle norme vigenti. Ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto ed è avviato nei confronti dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
- 30.9 Il Fondo di garanzia delle opere idriche istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (Csea) garantisce il pagamento del valore di subentro riconosciuto e il rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori a beneficio del Gestore.
- 30.10 In ogni caso, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, fermo restando che l'EGATO dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che, eventualmente, non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

Articolo 31 Oneri pregressi

- 31.1 Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 152/2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri; le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
- 31.2 Le Società di capitale a totale partecipazione pubblica, diversa dal Gestore del SII, hanno diritto ad un corrispettivo annuale in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente il 28 aprile 2006. In seguito al trasferimento dei rami idrici e delle conseguenti acquisizioni al patrimonio di Padania Acque S.p.A. degli assets idrici delle Società Patrimoniali e dei soggetti precedentemente titolari di attività riferibili al servizio idrico integrato, non sono previsti corrispettivi da riconoscere alle suddette Patrimoniali o Soggetti, compresi canoni e impegni pregressi dell'EGATO.

Articolo 32 Clausola risolutiva

32.1 L'EGATO - sentiti i Finanziatori - si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previa regolare diffida e concessione di un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate, qualora si verifichino le seguenti ipotesi di grave

inadempimento da parte del Gestore e questi non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 33 ("Intimazione ad adempiere"):

- a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento diretto della gestione del Servizio;
- b) interruzione totale del Servizio a livello di Ambito per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- c) cessione o sub-concessione, anche parziale, della presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 39 ("Divieto di cessione e di sub-concessione");
- d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione, da parte dell'EGATO;
- e) mancata reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 43.5 dell'articolo 43 ("Garanzie");
- f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo Articolo 44 ("Assicurazioni");
- g) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- h) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
- i) mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo i casi di forza maggiore;
- j) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell'erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
- k) mancato trasferimento, da parte del Gestore all'EGATO, delle somme di cui al paragrafo 37.1, lettera aa) dell'articolo 37 ("Obblighi del Gestore").
- perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore o il verificarsi di eventi o atti che possano determinare una sensibile diminuzione dei predetti requisiti, tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione del Servizio;
- m) verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
- n) verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o a seconda dei casi la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo, qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività tipica del Gestore.
- 32.2 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'EGATO avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo Articolo 43 ("Garanzie"), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 32.1, lettera e), l'EGATO avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 43.2 dell'Articolo 43 ("Garanzie") e le somme effettivamente a disposizione dell'EGATO a titolo di fideiussione.
- 32.3 Qualora l'attuazione del Piano d'Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l'EGATO nei casi di cessazione dell'efficacia della presente Convenzione disciplinati dal presente articolo provvederà alla individuazione del nuovo Gestore del Servizio, verificando con l'ausilio dei Finanziatori che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

- 32.4 Fermo restando quanto precede, nel caso di individuazione del nuovo Gestore con procedura ad evidenza pubblica, i Finanziatori potranno esprimere il proprio parere in ordine ai requisiti tecnico-finanziari di accesso alla procedura e/o circa le garanzie finanziarie richieste ai partecipanti alla procedura stessa.
- 32.5 Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.
- 32.6 Le Parti convengono sin d'ora che le somme dovute da parte dell' EGATO al Gestore in caso di risoluzione della presente Convenzione saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai Finanziatori e saranno, pertanto, indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo Articolo 35 ("Cessione dei crediti"), fatto salvo il ricorso del Gestore a procedure concorsuali.
- 32.7 L'EGATO si impegna a ribadire il medesimo principio nei confronti del Gestore subentrante in tutta la documentazione di gara o, comunque, di selezione di tale nuovo Gestore, con particolare riferimento alla corresponsione del valore di subentro.
- 32.8 Qualora l'EGATO si renda inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi di cui alla presente Convenzione, il Gestore previa formale diffida ad adempiere entro un termine congruo e, in ogni caso, non inferiore a 90 giorni segnalerà l'inadempienza all'ARERA perché assuma le determinazioni di competenza.
- 32.9 Resta peraltro inteso che i Finanziatori non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'EGATO e/o di terzi in relazione alle attività contemplate dalla presente Convenzione.

Articolo 33 Intimazione ad adempiere

- 33.1 Nel caso di cui al paragrafo 32.1 del precedente Articolo 32 ("Clausola risolutiva") l'EGATO, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, la Convenzione si risolverà di diritto. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali Finanziatori.
- 33.2 Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l'EGATO escuterà, altresì, le garanzie accessorie prestate ai sensi dell'articolo 43 ("Garanzie") dal Gestore in suo favore.

Articolo 34

Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori

34.1 L'EGATO prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del c.c., in conformità a quanto previsto dall'articolo 186 del D.lgs. n. 50/2016. È, pertanto, riservata la più ampia facoltà ai Finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.

Articolo 35 Cessione dei crediti

35.1 Anche ai fini del precedente articolo 34 ("Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori"), l'EGATO autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa

cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla presente Convenzione e/o, comunque, connessi alla stessa.

35.2 I suddetti crediti potranno essere, altresì, costituiti in pegno in favore dei Finanziatori.

Titolo V - OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 36 Compiti e obblighi dell'EGATO

- 36.1 L'EGATO si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio.
- 36.2 L'EGATO controlla l'attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
 - a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza;
 - d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
 - e) valutare l'andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio economico
- 36.3 Anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, l'EGATO opera, con periodicità annuale e sulla base di un sistema di monitoraggio permanente, apposite verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto stabilito dal medesimo EGATO con propria deliberazione. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di cui al presente paragrafo saranno finanziate mediante la corresponsione, da parte del Gestore ed in favore dell' EGATO, di una somma annua pari ad € 5.000 (euro cinquemila/00), per la copertura dei costi esterni inerenti lo svolgimento di dette attività.

36.4 L'EGATO è obbligato a:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente gli obiettivi e le priorità di intervento, verificando la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) verificare e validare dati e informazioni inviate dal Gestore, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.
- aggiornare gli obiettivi della pianificazione degli interventi sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- d) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione o nelle tempistiche necessarie per garantire al Gestore il rispetto dei propri obblighi;
- e) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione, garantendo lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- f) indicare nella documentazione di gara o selezione del Gestore subentrante, l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere il valore di subentro per il prioritario ed integrale soddisfacimento di eventuali crediti dei Finanziatori;
- g) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGATO dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- h) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- i) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- j) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione, al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- k) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.
- approvare i progetti degli interventi inseriti nel Programma degli Interventi ai sensi del precedente Articolo 21;
- m) svolgere le funzioni, le attività ed i compiti espressamente individuati dalla normativa statale e regionale vigente e quelli eventualmente acquisiti a seguito di specifici atti convenzionali con gli Enti partecipanti;
- n) assicurare, per quanto di propria competenza, il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Articolo 37 Obblighi e responsabilità del Gestore

37.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGATO, in attuazione della normativa vigente;
- sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente, nonché i corrispettivi indicati dal precedente Articolo 23 ("Tariffa");
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione;
- e) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
- f) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGATO in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- g) adottare la Carta dei Sevizi in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- h) ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.lgs. n. 31/2001, a dotarsi anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che

assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. In particolare, il Gestore, in relazione allo scarico dei depuratori, opererà in conformità a quanto previsto dalle norme regionali in materia, sia per quanto concerne l'effettuazione dei controlli sia con riferimento ai relativi obblighi di comunicazione. Il Gestore deve informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del presente paragrafo, con periodicità e modalità prescritte dagli obblighi di trasparenza definiti dall'ARERA, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 17 ("Obiettivi di qualità e relativi indicatori");

- i) adottare un apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall'Autorità.
- trasmettere all'EGATO, entro 2 (due) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- k) fornire entro 30 giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga, i dati di cui al punto precedente, che l'EGATO può chiedere in ogni tempo, ferma restando la periodicità annuale ivi prevista;
- monitorare i dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli standard specifici, dei macro-indicatori e degli ulteriori indicatori semplici riferiti a standard generali di qualità tecnica, registrando su appositi registri tutte le grandezze sottese agli indicatori specifici e generali;
- m) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGATO ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- n) dare tempestiva comunicazione all'EGATO del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGATO medesimo;
- restituire all'EGATO, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- p) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- q) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- r) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- s) curare l'aggiornamento della Ricognizione delle infrastrutture;
- t) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;
- u) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;
- v) farsi carico di richiedere all'EGATO (previa opportuna valutazione tecnica ed economica) l'inserimento nel Programma degli Interventi di necessità infrastrutturali derivanti da piani e programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi), dei quali dovrà costantemente tenere aggiornata la situazione, partecipando alle iniziative pianificatorie in materia urbanistica e ambientale avviate dagli Enti Locali;
- w) rilasciare entro i tempi prestabiliti i pareri di competenza nell'ambito dei procedimenti relativi allo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

- in pubblica fognatura di competenza dell'EGATO, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale;
- x) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. In particolare, il Gestore è responsabile della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti;
- y) adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili;
- z) accollarsi la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario e delle opere di proprietà di terzi, la cui gestione gli è affidata. Resta ugualmente in capo al Gestore la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dallo stesso successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- aa) tenere sollevati e indenni l'EGATO, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino al giorno della sua cessazione;
- bb) osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti;
- cc) nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori, adottare i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati; ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del paragrafo 39.2 dell'Articolo 39 ("Divieto di cessione e di subconcessione") tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- dd) versare all'EGATO, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni da questo fornite, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell'EGATO stesso, in conformità alla disciplina regolatoria adottata in materia dall'ARERA;
- ee) sottoporre a revisione legale dei conti, ai sensi di legge, il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all'apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori,
- ff) redigere il conto economico e lo stato patrimoniale e adottare sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell'Autorità in materia di "unbundling";
- gg) tenere informato l'EGATO circa i principali Contratti di Finanziamento in essere o in via di sottoscrizione.
- 37.2 La responsabilità di cui ai punti z) e aa) del precedente paragrafo 37.1 è subordinata alla circostanza che gli Enti locali e gli altri soggetti proprietari consentano libero accesso alle infrastrutture al personale del Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori, al fine di poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.
- 37.3 Il Bilancio d'esercizio ed i documenti di cui alla precedente lettera ff) del paragrafo 37.1 verranno trasmessi all'EGATO entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo

termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, quali il Libro Cespiti ed il bilancio sociale, nel caso in cui sia stato redatto.

- 37.4 Il Gestore, si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'EGATO:
 - a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
 - b) i dati relativi agli investimenti ed ai relativi tempi di realizzazione, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine, il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
 - c) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza, rilevati con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.
- 37.5 L'EGATO ha, inoltre, la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all'esistenza di eventuali contenziosi.
- 37.6 Il Gestore è, altresì, tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'EGATO il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possano avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito vigente e le modalità di gestione del Servizio.
- 37.7 Il Gestore si impegna a porre in essere idonee procedure finalizzate a creare ed aggiornare periodicamente, in collaborazione con i Comuni ed eventualmente mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
- 37.8 Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo, relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati, ai sensi del precedente Articolo 11 ("Carta dei Servizi").
- 37.9 Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'EGATO ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi e le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso. L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'EGATO anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'EGATO oppure da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
- 37.10 Il Gestore è tenuto ad adottare: (i) il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi, anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche di antintrusione ed antiterrorismo; (ii) il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. Il Gestore trasmette copia di tali manuali all'EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti. In alternativa al manuale di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo, il Gestore può

- dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro.
- 37.11 Il Gestore è, altresì, tenuto ad adottare il manuale del sistema per la gestione della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale sono definiti anche termini e modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia del manuale all'EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti. In alternativa, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.
- 37.12 Il Gestore è, inoltre, tenuto ad adottare e trasmettere, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti, un piano di emergenza in caso di crisi idrica, che dovrà contenere l'individuazione dei rischi del sistema idrico dell'ATO, l'indagine delle cause (transitorie e permanenti), delle condizioni di emergenza idrica, ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica, nonché le relative misure di prevenzione e di gestione dell'erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d'emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all'utenza ed all'EGATO, in particolare fornendo a quest'ultimo una specifica informativa contenente tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.
- 37.13 Il Gestore è, parimenti, tenuto ad adottare e trasmettere all'EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, che dovrà contenere l'individuazione dei rischi connessi all'esistenza ed all'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione dell'EGATO mediante apposita informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause e sugli interventi per la loro eliminazione.
- 37.14 Il Gestore è, infine, tenuto è tenuto ad adottare e trasmettere all'EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie, che dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete, dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della gestione, presentano i maggiori livelli di criticità. Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze, necessaria ad ottemperare alle disposizioni normative e legislative in vigore.
- 37.15 La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari, sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura. Il Gestore provvede, a propria cura e spese, con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati, alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza ed attenzione. Il Gestore provvede, a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi, in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata dall'ARERA.

Articolo 38 Rapporti tra grossista, EGATO e Gestore

- 38.1 L'EGATO provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGATO.
- 38.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGATO in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
- 38.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, agli obblighi di predisposizione tariffaria provvede l'EGATO nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGATO competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGATO competente procede.

Divieto di cessione e di sub-concessione

- 39.1 È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d'azienda non preventivamente autorizzato dall'EGATO, sotto pena dell'immediata risoluzione della stessa, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo Articolo 43 ("Garanzie"), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 39.2 Non è da considerarsi sub concessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese collegate ai sensi della normativa applicabile, anche se costituite successivamente all'avvio della presente Convenzione, per l'esecuzione degli appalti ivi previsti e, in particolare, per le attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all'utenza e più in generale per la gestione delle relazioni con i clienti.
- 39.3 Il Gestore ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'EGATO potrà altresì avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione del Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto precisato nel precedente Articolo 21 ("Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito").

Titolo VI PREMIALITÀ, PENALI, E SANZIONI

Articolo 40 Premialità e Penalizzazioni

- 40.1 Il sistema di incentivazione della qualità tecnica (RQTI) e della qualità contrattuale RQSII), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori, è stabilito dalla Regolazione Nazionale in specifici provvedimenti di tempo in tempo vigenti.
- 40.2 L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati. La penalità per mancato rispetto della pianificazione è calcolata all'atto della predisposizione tariffaria, secondo quanto stabilito dalla Regolazione Nazionale in specifici provvedimenti di tempo in tempo vigenti.
- 40.3 L'EGATO, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi/migliorativi eventualmente definiti dal medesimo EGATO, rispetto a quelli uniformi

stabiliti dall'Autorità, applicherà - previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità - specifiche penali, i cui valori massimi e minimi saranno raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. L'EGATO comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del presente comma, per le successive determinazioni di competenza.

- 40.4 L'EGATO si riserva, inoltre, di applicare le seguenti penali:
 - a) in caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui al paragrafo 37.1, lettere j) e k) nonché 37.4, lettere a), b), c) dell'articolo 37 ("Obblighi e responsabilità del Gestore"), nonché in caso di impedimento all'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche di cui al paragrafo 37.9, una penale compresa fra euro 5.000 (euro cinquemila/00) ed euro 10.000 (euro diecimila/00) per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o Forza Maggiore;
 - b) in caso di mancata o ritardata (rispetto ai tempi stabiliti da EGATO) redazione o aggiornamento del manuale della sicurezza delle reti e degli impianti, del manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, del manuale del sistema per la gestione della qualità in relazione al servizio affidato, del piano di emergenza in caso di crisi idrica, del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, del piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui, rispettivamente, ai paragrafi 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14 del precedente Articolo 37, verrà applicata una penale pari ad euro 5.000 per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di Forza Maggiore;
 - c) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi del successivo paragrafo 43.5 dell'Articolo 43 ("Garanzie"), verrà applicata una penale pari ad euro 2.000 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo, a partire dal sessantunesimo giorno e sino all'occorrenza del terzo mese di messa in mora senza esito, allo scadere del quale l'EGATO si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 codice civile;
 - d) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo Articolo 44 ("Assicurazioni") verrà applicata una penale pari ad euro 2.000 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;
- 40.5 Le parti ritengono opportuno introdurre un tetto massimo al cumulo delle penali di cui ai paragrafi 40.3.e 40.4 dell'articolo 40, applicate in riferimento ad ogni singolo esercizio finanziario, quantificato in euro 500.000 (euro cinquecentomila/00)

Articolo 41 Sanzioni

- 41.1 Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 26/2003, in caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi, l'EGATO applica al Gestore una sanzione compresa fra euro 5.000 (euro cinquemila/00) ed euro 10.000 (euro diecimila/00) per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo. L'Ufficio d'Ambito devolve le somme incassate alla Regione, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera a).
- 41.2 L'EGATO è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per le conseguenti attività sanzionatorie di competenza.

Articolo 42

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

- 42.1 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'EGATO potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, ponendole a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
- 42.2 L'adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 42.1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'EGATO contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine congruo, rispetto all'urgenza richiesta dalla gravità dell'inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
- 42.3 Nel caso in cui l'attuazione del Piano d'Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l'EGATO sentiti i soggetti finanziatori adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti e verificherà, con l'ausilio di questi ultimi, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
- 42.4 In particolare, il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore dovrà assumersi necessariamente l'impegno di far puntualmente fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli eventuali soggetti finanziatori. Pertanto, la sostituzione provvisoria non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte dei soggetti finanziatori, i quali non potranno, peraltro, negarlo qualora il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore medesimo all'epoca dell'approvazione dell'operazione di finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, oppure in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria.
- 42.5 Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 *Garanzie*

- 43.1 In materia di garanzie si applica la normativa di tempo in tempo vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
- 43.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione al momento della sottoscrizione del contratto (a titolo di esempio: dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'EGATO dall'eventuale inadempimento del Gestore), il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo almeno pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00), in base alle disposizioni di legge.
- 43.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGATO del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 43.4 L'EGATO, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e Forza Maggiore, dovrà prelevare dalla fideiussione di

- cui al precedente paragrafo 43.2 l'ammontare delle penali dovute dal Gestore ai sensi del precedente articolo 40 ("Penali"), fino a concorrenza.
- 43.5 Il Gestore, in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGATO, ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGATO, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 43.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere, ai sensi di legge, all'intero risarcimento dei danni causati.

Articolo 44 Assicurazioni

- 44.1 Il Gestore dovrà tenere indenne l'EGATO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.
- 44.2 Il Gestore è obbligato a sottoscrivere le polizze assicurative per:
 - a) responsabilità civile verso i terzi fino alla concorrenza dei seguenti massimali pari a:
 - 10.000.000 € (euro dieci milioni) per ogni sinistro;
 - 10.000.000 € (euro dieci milioni) per ogni persona;
 - 10.000.000 € (euro dieci milioni) per danni a cose.
 - b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale adeguato all'entità delle infrastrutture interessate. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
- 44.3 Il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGATO copia dei contratti di assicurazione di cui al precedente paragrafo 44.2 entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta in tal senso; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente Articolo 32 ("Clausola risolutiva").
- 44.4 Le segnalazioni di danno subìto da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'EGATO a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.

Articolo 45 Forza Maggiore

- 45.1 Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'EGATO il verificarsi di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
- 45.2 Alla ricezione di tale informativa, l'EGATO dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
- 45.3 Il riconoscimento di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore è effettuato in buona fede in contraddittorio tra l'EGATO ed il Gestore.
- 45.4 Una volta accertato che un evento costituisca causa di Forza Maggiore, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.
- 45.5 Qualora uno o più eventi ascrivibili a causa di Forza Maggiore:

- a) determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
- b) siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Gestione
- è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente Articolo 26 ("Istanza di riequilibrio economico-finanziario").
- 45.6 Qualora perduri l'evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 45.5 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della medesima, il Gestore avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei termini di cui al precedente Articolo 18, paragrafo 18.3.

Risoluzione delle controversie

- 46.1 Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione anche per quanto non espressamente contemplato ma, comunque, afferente alla gestione del Servizio saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
- 46.2 L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ma obbliga il Gestore di proseguire nella gestione del Servizio limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.
- 46.3 Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Cremona.

Articolo 47

Imposte, tasse, canoni

47.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 48

Spese contrattuali

48.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Articolo 49

Disposizioni transitorie e finali

- 49.1 I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
- 49.2 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 13, paragrafo 13.1, lettera c) della presente Convenzione.

- 49.3 Le Parti convengono che il Gestore avrà facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla Convenzione medesimo, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito da parte dei soggetti finanziatori.
- 49.4 Le Parti concordano che gli allegati sub "d", "e", "g" siano sottoposti ad una revisione periodica, che avverrà ogni anno per i primi tre anni e, successivamente, all'inizio di ciascun periodo regolatorio.
- 49.5 Le Parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi con carattere di urgenza al fine di redigere congiuntamente un Disciplinare Tecnico di attuazione della presente Convenzione. Tale lavoro congiunto di redazione potrà anche essere svolto nell'ambito di un Tavolo Tecnico permanente di analisi e risoluzione delle diverse problematiche attinenti l'esecuzione della Convenzione.
- 49.6 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.lgs. n. 152/2006, alla regolazione dell'Autorità, alla Legge Regionale n. 26/2003, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ed a quella in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete
- 49.7 Il Gestore elegge il proprio domicilio in Cremona, Via Macello, 14.
- 49.8 La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'EGATO e la seconda da consegnare al Gestore.

Articolo 50 Allegati

- 50.1 Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, della presente Convenzione.
- 50.2 Sono allegati alla presente Convenzione
 - a. Deliberazione dell'EGATO n. 12 del 27.05.2016 (scelta della forma di gestione);
 - b. Deliberazione dell'EGATO n. 12 del 8.08.2014 (affidamento del servizio) così come aggiornata Deliberazione dell'EGATO n. 25 del 9.12.2015;
 - c. Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;
 - d. Regolamento di utenza;
 - e. Carta dei Servizi;
 - f. Piano d'Ambito;
 - g. Prezzario per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria;
 - h. Elenco sottopassi;
 - i. Convenzione U.ATO-Gestore per attuazione PNRR M2C1-I1.1.